



SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 228 del 25 / 08 /2025

OGGETTO: Congedo straordinario retribuito per assistenza a familiare disabile in situazione di gravità, art. 42 comma 5 del D. Lgs. 151/2001 - Dipendente matricola n. 20165.

Servizio delle Risorse Umane e Relazioni Sindacali e delle relazioni Sindacali		
Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
Estensore e responsabile del procedimento	Sig.ra Mariangela Cadoni	



IL DIRIGENTE

VISTA la Legge Regionale n. 8 dell'11 marzo 2025 recante "Disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla Legge Regionale 11 settembre 2020, n.24"

VISTA la D.G.R. n. 23/12 del 27/04/2025 con oggetto: "Articolo 14 della L. R. 11 marzo 2025, n. 8. Adeguamento organizzativo-funzionale e commissariamento dell'azienda regionale dell'emergenza e urgenza della Sardegna (AREUS). Nomina del Commissario Straordinario",

VISTE:

- la Deliberazione del Commissario Straordinario AREUS n. 1 del 06/05/2025 di presa d'atto della citata D.G.R. n. 23/12 di nomina del Dott. Angelo Maria Serusi quale Commissario Straordinario dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS);
- le Deliberazioni del Commissario Straordinario AREUS n. 36 e n. 37 del 13 /06/2025 di nomina rispettivamente del Dott. Marco Biagini quale Direttore Amministrativo e del Dott. Stefano Sau quale Direttore Sanitario della Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna;

VISTO l'Atto Aziendale, approvato con Deliberazione del Direttore Generale AREUS n. 17 del 19/01/2023 e dichiarato conforme ai sensi dell'art. 16, comma 2, della L. R. 11 settembre 2020 n. 24 con D.G.R. n. 3/36 del 27/01/2023;

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell'AREUS n. 83 del 14/07/2025 con cui è stato conferito alla Dott.ssa Alessia Polimene l'incarico di Direttore della SC delle Risorse Umane e Relazioni Sindacali della AREUS;

VISTO il Regolamento per la predisposizione, l'adozione e la formalizzazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali approvato con Deliberazione n. 57 del 08/03/2019 e modificato con Deliberazione n. 42 del 06/03/2020;

ACCERTATA in capo al Dirigente proponente l'assenza di cause di incompatibilità in relazione alle normative vigenti in materia di Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici e di prevenzione della corruzione e che non risultano essere presenti situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

VISTA l'istanza pervenuta in data 31/07/2025 con la quale il dipendente matricola 20165 ha chiesto di poter usufruire del congedo retribuito per assistenza a familiare con handicap grave, ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D. Lgs. 26/03/2001 n. 151, modificato dal D. Lgs. n.119 del 18/07/2011, per giorni 45 dal 11/08/2025 al 24/09/2025.

PRESO ATTO dalla documentazione resa dal dipendente, ai sensi dell'art 46 del DPR 445/2000:

- di prestare assistenza continuativa ed esclusiva al familiare portatore di handicap grave;
- che il familiare non è ricoverato a tempo pieno presso alcun istituto;
- che nessun altro familiare beneficia nello stesso periodo del congedo in oggetto;
- che il beneficiario convive con la persona da assistere;



VISTO il D. Lgs. n. 151/2001 art. 42, comma 5, modificato dall'art. 4 comma 1 lett. b) D.lgs. 119/2011, il quale dispone che, a sostegno del nucleo familiare ed in particolare del portatore di handicap, il soggetto legittimato alla fruizione, secondo l'ordine di priorità stabilito dalla predetta norma, ha diritto a fruire, per il soggetto con handicap grave accertato ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, del congedo della durata massima di due anni;

VERIFICATO che il dipendente non ha mai fruito di giorni di congedo per assistenza a familiare con handicap grave, ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D. Lgs n. 151/2001;

VISTO il D. Lgs. n. 105/2022 che modifica l'art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992, eliminando il principio del "referente unico dell'assistenza".

VISTO il messaggio INPS n. 4143 del 22/11/2023 riportante la dicitura: "fermo restando che il congedo straordinario non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona con disabilità grave, è invece possibile autorizzare sia la fruizione del predetto congedo che la fruizione dei permessi di cui all'art. 33 della legge n. 104/1992 a più lavoratori per l'assistenza allo stesso soggetto con disabilità grave, alternativamente e purché non negli stessi giorni".

RICHIAMATA la determina n. 227 del 20/08/2025 con la quale si formalizza la fruizione del congedo straordinario per giorni 42 al dipendente di codesta azienda, matricola 20162, per lo stesso soggetto portatore di handicap, evidenziando una ripartizione del beneficio con il dipendente matricola 20165, il cui totale complessivo non potrà comunque superare i 2 anni.

CONSIDERATO che:

- durante il periodo di congedo, il dipendente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento economico (art. 42 comma 5 ter);
- i periodi di congedo straordinario utili ai fini della contribuzione previdenziale (Inpdap Circolari 2/2002, 31/2004 e 22/2011) non sono utili alla maturazione delle ferie, 13° mensilità e del trattamento di fine rapporto;
- l'indennità a lordo della contribuzione riferita sia alla quota a carico del lavoratore che a carico dell'Ente, spetta fino a un importo complessivo annuo, rivalutabile annualmente sulla base della variazione dell'indice Istat, che non può eccedere, per l'anno 2025, l'importo pari a € 57.038,00 (circolare INPS n. 26 del 30/01/2025);

DATO ATTO che, con la firma del presente provvedimento, il proponente ne attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità;



Per le motivazioni sopra riportate

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante del presente dispositivo e, per l'effetto:

- a) di formalizzare la fruizione del congedo straordinario frazionato per assistenza a familiare disabile in stato di gravità, di cui all'art 42, comma 5, del D. Lgs 151/2001, da parte del dipendente matricola 20165 nelle giornate dal 11/08/2025 al 24/09/2025;
- b) di dare atto che il presente congedo di 45 giorni sommato ai precedenti 42 giorni fruiti dall'altro soggetto avente diritto (dipendente matricola 20162), per complessivi 87 giorni, rientrano nella soglia dei due anni concedibili (730 giorni);
- c) di dare atto che, ai sensi dell'art. 42 comma 5, modificato dall'art. 4 punto1, lettera b), comma 5-quinquies del D. Lgs. 119/2011, il predetto congedo non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto;
- d) di demandare alla SC Risorse Umane e Relazioni Sindacali l'esecuzione del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ponendo in essere tutti i necessari successivi adempimenti;
- e) di trasmettere copia del presente atto all'interessato;
- f) di disporre la pubblicazione del presente atto presso l'Albo Pretorio on-line aziendale, ai fini della sua esecutività ed efficacia.

Il Direttore
SC Risorse Umane e Relazioni Sindacali
Dott.ssa Alessia Polimene

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'AREUS dal 25/08/2025 al 09/09/2025

Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali

il Delegato